

COPIA



Deliberazione nr. 22

Prot. nr.

# COMUNE DI S. GIUSTINA IN COLLE

PROVINCIA DI PADOVA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - seduta Pubblica

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di giugno alle ore 19.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, per determinazione del Presidente a seguito di inviti scritti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	Zanchin Federico	X		10	Cherubin Luca	X	
2	Beghin Matteo	X		11	Giason Paolo		X
3	Bellu' Valerio	X		12	Biasibetti Marco		X
4	Gallo Paolo	X		13	Centenaro Giulio		X
5	Cagnin Adriano	X		14	Giacomazzi Michele		X
6	De Cecchi Maria	X		15	Centenaro Cristian	X	
7	Squarise Stefano	X		16	Facco Mario	X	
8	Basso Giannino	X		17	De Cecchi Sara	X	
9	Settimo Franco		X				

Partecipa alla seduta il sig. Scotton Giovanni in qualita' di Segretario Comunale.

Il Sig. Zanchin Federico nella sua veste di Sindaco, assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno. Sono nominati Scrutatori i Sigg.: Cagnin Adriano, Cherubin Luca, De Cecchi Sara

È presente la responsabile dei servizi finanziari del Comune rag. Fiorenza Verzotto.

Il Vice Sindaco nonché assessore al bilancio **Stefano Squarise** ricorda che il regolamento dell'IMU [*Imposta Municipale Propria*] è stato esaminato dall'apposita commissione la settimana scorsa. Ringrazia il consigliere Cristian Centenaro, che era presente, della preziosa collaborazione e domanda alla responsabile dei servizi finanziari del Comune, ragioniera Fiorenza Verzotto, l'illustrazione degli aspetti tecnici del regolamento precisando che il regolamento che si propone di approvare recepisce nella sostanza quello già discusso a livello di Unione dei Comuni. Fa presente che per quanto riguarda l'IMU sono state confermate le aliquote minime stabilite dalla legge, vale a dire il 4 per mille per la prima casa di abitazione e il 7,6 per mille per gli altri fabbricati, i fabbricati strumentali, le aree fabbricabili, ecc. In merito alla precedente osservazione della consigliera Sara De Cecchi circa i comuni che non hanno applicato l'IMU (*vedi precedente verbale n. 21*), precisa che il Comune di Torri di Quartesolo può permettersi di non applicare l'IMU sulla prima casa grazie alla considerevole zona industriale e al centro commerciale "Le Piramidi" che garantiscono un cospicuo introito di IMU sulla categoria "altri immobili" soggetta all'aliquota più elevata; introito che gli altri comuni si sognano, per cui è ovvio che possa permettersi di non far pagare l'IMU sulla prima casa. Ricorda che per il Comune di Santa Giustina in Colle l'IMU sulla prima casa assicura un introito di 400.000 euro su un totale di 1.383.000 euro e comunque ci sono delle famiglie che non hanno pagato l'IMU perché la detrazione di 200 euro, sommata ai 50 euro per figlio convivente, ha determinato il totale azzeramento dell'imposta. A suo avviso l'imposta sulla prima casa ha certamente inciso, ma molto meno del 7,6 per mille dei fabbricati strumentali che, con un po' di aumento, per i comuni che hanno grandi zone artigianali/industriali o aree commerciali come "Le Centurie" a San Giorgio delle Pertiche o "Le Piramidi" a Torri di Quartesolo, porta ad avere degli introiti talmente elevati da consentire di ammortizzare il mancato introito della prima casa. Purtroppo – osserva – Santa Giustina in Colle non si trova in questa situazione; ci tiene a precisarlo proprio perché tutti portato ad esempio il Comune di Torri di Quartesolo senza sapere come stanno effettivamente le cose.

La rag. **Fiorenza Verzotto** precisa che, come detto la settimana scorsa in commissione regolamenti, si è ritenuto opportuno proporre un regolamento IMU da adottare entro il termine di approvazione del bilancio perché con il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è stata data la possibilità ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in altro comune in quanto ospiti di strutture di accoglienza o case di cura, purché la casa sia chiusa e non locata e lo stesso anche per i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE purché l'abitazione non sia locata. Fa presente che alcune persone che hanno questi requisiti hanno chiesto di usufruire di questa agevolazione già in sede di pagamento della prima rata IMU per cui, d'accordo con l'Amministrazione, come ufficio ci si è espressi favorevolmente sapendo che l'agevolazione sarebbe stata recepita. In merito al regolamento precisa che si tratta di un documento molto semplice perché, purtroppo, la legge che disciplina l'IMU ha limitato molto il potere regolamentare del comune e sicuramente il regolamento dovrà essere rivisto l'anno prossimo in virtù delle modifiche che senz'altro verranno apportate per colmare gli attuali vuoti normativi in quanto, se è vero che la normativa sull'IMU ricalca quella dell'Ici, è anche vero che togliendo alcuni pezzi sono emersi dei problemi nei controlli e nelle interpretazioni per cui molto probabilmente i regolamenti dovranno essere rivisti a seguito dei provvedimenti integrativi che saranno emanati dal Governo. Precisa infine che nel regolamento è prevista la facoltà, per i possessori di fabbricati inagibili e inabitabili e, quindi, fatiscenti, di presentare una dichiarazione per poter beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile. Conclude facendo presente che il regolamento è stato concordato tra i Comuni dell'Unione del Camposampierese e, come detto, è veramente stringato essendoci ben poco da disciplinare.

Il **Sindaco** ribadisce che sono confermate le aliquote base stabilite dal Governo: 0,76% l'aliquota ordinaria, 0,20% quella sugli immobili rurali o ad uso strumentale e 0,40% quella sulla prima casa di abitazione. Fa presente che sono state fatte molte proiezioni e alla fine si è optato per questa linea anche in considerazione del fatto che gli immobili sono già molto gravati dalle tasse. Ricorda infine che per la prima casa di abitazione c'è una detrazione fissa di 200 euro ed un'ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni e fino ad un massimo di 400 euro.

Il Vice Sindaco **Stefano Squarise** ritiene doveroso rivolgere un plauso all'ufficio ragioneria – tributi del Comune di Santa Giustina in Colle per l'efficienza dimostrata nella gestione dell'IMU tra cui l'aver inviato al domicilio dei contribuenti la documentazione necessaria per il pagamento dell'imposta, ivi compreso il

modello F24 già predisposto e compilato. Ritiene che questo abbia comportato una notevole agevolazione per i cittadini di Santa Giustina in Colle perché in tanti altri comuni i cittadini sono stati costretti ad andare dal commercialista per farsi calcolare l'imposta da versare e compilare il modello F24, sostenendo una spesa tra i 16 e i 30 euro. Conclude lamentando il disservizio delle poste perché a suo avviso è iniquo che in banca il cittadino riesca a pagare l'IMU in un attimo mentre in posta – verificato di persona – un cittadino ha impiegato 20' per pagare un bollettino.

Il **Sindaco** si associa al plauso dell'assessore Squarise agli uffici perché, ribadisce, hanno fatto veramente un grande lavoro, apprezzato, tra l'altro, anche dalla cittadinanza.

Il consigliere **Cristian Centenaro** aderisce volentieri, a nome del gruppo, al plauso del Vice Sindaco agli uffici perché effettivamente hanno fatto un ottimo lavoro e anche la lettera di accompagnamento era estremamente chiara. Per quanto riguarda il regolamento rileva che se da un lato riporta, come è logico che sia, i contenuti della legge che loro avversano in toto, dall'altro c'è il dato positivo che per lo meno le aliquote base non sono state ritoccate per cui annuncia il voto di astensione del gruppo in attesa, auspica, di poter interloquire su un regolamento su cui si possa metter le mani.

Il **Sindaco** ringrazia il consigliere Cristian Centenaro per l'apporto collaborativo e responsabile.

Non essendoci altri interventi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- a) il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Federalismo Municipale), agli artt. 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
- b) l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;
- c) l'art. 4 del D.L.n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia l'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011;
- d) l'IMU è disciplinata da:
  - dall'art. 13 della Legge n. 214/2011 e s.m.
  - dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m., in quanto compatibili;
  - dal D.Lgs. n. 504/1992 (istitutivo dell'ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa
  - dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

**VISTO** l'art. 13 della citata Legge n. 214/2011 il quale prevede:

- al comma 6, che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- ai commi 7 e 8, che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,4% e l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994) è pari allo 0,2%;
- al comma 10, ultimo periodo, che i Comuni possono estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la detrazione d'imposta, anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della Legge 662/1996 (anziani o disabili residenti in istituti di ricovero) e, ai sensi art. 4 D.L. n. 16/2012 da estendere ai cittadini iscritti AIRE residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non sia locata;
- al comma 11, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e

relative pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, l'aliquota base di cui al comma 6 (0,76%);

**PRESO ATTO** che la base imponibile dell'imposta Municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**PRESO ATTO altresì**, che la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge nella misura di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito nella Legge n. 214/2011;

**RITENUTO di avvalersi** della facoltà prevista dal comma 10, ultimo periodo dell'art. 13 della citata normativa, come integrato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, applicando la suddetta detrazione anche all'abitazione e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, e allo stesso modo per i cittadini iscritti AIRE residenti all'estero;

**RITENUTO** di approvare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO inoltre**, di confermare per l'anno 2012 le aliquote e detrazioni previste dalla legge 214/2011 salvo l'eventualità di dover provvedere a rettifiche entro il termine del 30 settembre p.v. come previsto dal comma 12 bis dell'art. 13 della Legge di conversione n. 214/2011;

**UDITE** le relazioni del Vice Sindaco Squarise e della ragioniera Verzotto e il dibattito che ne è seguito;

**VISTO** l'art. 42 del TUEL 267/2000 e s.m.e.i;

**VISTO** l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL;

**Con voti** favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti (astenuiti 3: Centenaro Cristian, Facco Mario e De Cecchi Sara), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente,

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da n. 14 articoli;

2. di stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:

<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>0,76 %</b>
---------------------------	---------------

### **Ad esclusione delle fattispecie di cui alla seguente tabella:**

<b>immobili rurali ad uso strumentale</b> – art. 13, comma 8 legge n. 214/2011	<b>0,20%</b>
<b>Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze</b> (comprese le fattispecie	<b>0,40%</b>

assimilate di cui all'art. 4 commi 3,5 e 6 del regolamento comunale	
---	--

3. di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
  - a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, s detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;
  - b. **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 400 euro.
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di procedura telematica previste.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 consiglieri votanti su n. 12 consiglieri presenti (astenuti 3: Centenaro Cristian, Facco Mario e De Cecchi Sara), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco/Presidente, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

**IL PRESIDENTE**  
Fto Zanchin Federico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Fto Scotton Giovanni

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

**Reg.n°** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno .....  
e vi rimarra' per 15 gg. consecutivi.

li',

Il Segretario Comunale  
Fto Scotton Giovanni

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Fto Scotton Giovanni